

REPERTORIO N.

Contratto di appalto per la fornitura di gas metano per l'anno termico 2009-2010.

L'anno, il giorno del mese di

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- 'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del proprio direttore amministrativo dott.ssa Luisiana Sebastianelli, nato in Ancona il 30 marzo 1951, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera n..... del, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, nonché dell'art.68, comma 4, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche, approvato con decreto rettorale n.1870 del 9 giugno 1997 (cfn.00382520427);

E

-, con sede in, Via, cap.soc. €, i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. (cfn.), in persona del....., nato a il e residente a in via n, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che con ordinanza del Direttore amministrativo n..... del è stato disposto, in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con la predetta deliberazione n..... del, di autorizzare l'affidamento della fornitura di gas metano mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 nonché sono stati approvati il presente schema di contratto, il bando di gara e il disciplinare, completo degli allegati istanza di ammissione, capitolato speciale di gara e scheda di offerta;
- che la gara è stata indetta con bando pubblicato in G.U.U.E. n. xxx del xxxx, in G.U.R.I. n. xxxx del xxxxxx, all'Albo Pretorio del Comune di Ancona, all'Albo Ufficiale dell'Università Politecnica delle Marche, sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, nonché sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche;
- che ne è stato dato avviso mediante pubblicazione sui quotidiani "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e xxxxxxxx;
- che a seguito di procedura aperta, svoltasi in data xxxxxx, come da verbali di gara, l'impresa è risultata provvisoria aggiudicataria dell'appalto in questione;
- che sono state verificate le dichiarazioni sostitutive prestate dall'impresa in fase di gara, risultando veritiere;
- che con ordinanza del Direttore amministrativo n..... del è stato approvato l'esito della procedura aperta di cui all'oggetto;
- che l'impresa ha presentato polizza assicurativa a titolo di costituzione di cauzione definitiva e ha provveduto al versamento delle spese contrattuali.

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a xxxxxxxxxxxx, in seguito chiamata "Società", che accetta, l'appalto in epigrafe, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto e agli elaborati di gara, che, con la sottoscrizione del presente atto, la Società dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano, a fronte di contratto bilaterale sul libero mercato, presso i siti utilizzatori espressamente elencati nell'allegato "1" al capitolato speciale, nonché i siti utilizzatori che potranno essere inseriti nel corso di vigenza del contratto stesso ovvero ridotti.

La fornitura annua di gas metano è pari a circa 1.195.490 Smc, suddivisi in 13 siti utilizzatori, con possibilità di estensione a nuovi punti di prelievo nel corso di vigenza del presente contratto, somministrati da un grossista, nel seguito denominato fornitore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164.

Analogamente alla possibilità di inserire nuovi punti di prelievo, l'Università si riserva la facoltà di dismettere punti di prelievo esistenti, a suo insindacabile giudizio.

Tutte le utenze relative al gas metano hanno carattere di non interrompibilità della fornitura.

I quantitativi sopra indicati, relativi alla fornitura di gas metano, si intendono presunti e non impegnativi per l'Università, potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze dell'Università stessa, senza che la Società possa richiedere indennizzi o compensi o revisioni di sorta.

L'Università non rilascia alcuna forma di fideiussione bancaria o analoga forma di garanzia a favore della Società.

La Società dovrà provvedere all'espletamento delle prestazioni richieste con la massima diligenza, impegnandosi ad eseguire il contratto in oggetto secondo le prescrizioni relative alle caratteristiche delle attività oggetto dell'appalto di cui trattasi, nonché alle modalità di svolgimento dello stesso, secondo quanto meglio esplicitato nel capitolato speciale, che con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara di ben conoscere e accettare integralmente senza eccezione alcuna.

Il summenzionato capitolato speciale *viene allegato al presente contratto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza dalle ore 00,00 del 1° ottobre 2009 alle ore 24,00 del 30 settembre 2010.

L'effettiva decorrenza del presente contratto viene determinata a far tempo dal 1° gennaio 2010 ovvero, qualora il medesimo venisse stipulato in data posteriore, dal giorno successivo.

La fornitura non potrà essere automaticamente rinnovata alla scadenza. L'Università si riserva l'opzione di estendere la durata del contratto fino al 30 settembre 2011, alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Tale opzione dovrà esercitarsi entro 60 giorni antecedenti la data di scadenza, fissata al 30 settembre 2010.

Art. 5 – ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELIEVO

Nell'ipotesi in cui l'Università estenda la fornitura ad eventuali nuovi punti di prelievo di gas metano, purché ubicati negli ambiti territoriali messi a gara, la Società si impegna a praticare prezzi, condizioni e patti non peggiorativi rispetto a quelli contenuti nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 6 – SERVIZIO DI DATA MANAGEMENT

La Società si impegna a fornire i servizi post-contatore di "data management", senza ulteriori oneri a carico dell'Università, come meglio specificato all'art. 7 del capitolato speciale.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

L'importo del contratto, stimato complessivamente in € xxxxxxxxxxxx in relazione al fabbisogno annuale presunto, sarà nel concreto determinato sulla base dei consumi effettivi, e sarà calcolato applicando la tariffa offerta dalla Società in sede di gara alle quantità richieste.

Tale tariffa, risultante dallo sconto netto espresso in c€/smc sulla tariffa regolata stabilita dall'AEEG, deve intendersi comprensiva di tutte le voci e gli oneri, come meglio specificato nella scheda di offerta, *che si allega al presente contratto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale.*

Art. 8 – PAGAMENTI

La fatturazione avverrà separatamente per ciascun punto di prelievo di gas metano e dovrà essere effettuata conformemente a quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas.

Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 30 del mese successivo a quello di prelievo, e comunque non prima di 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Università, a seguito di attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del presente contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Società potrà sospendere la fornitura di gas metano. Qualora ciò si verificasse, il contratto potrà essere risolto di diritto, per fatto e colpa della Società, mediante semplice ed unilaterale comunicazione da parte dell'Università, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R.

Qualora l'Università, nel controllo delle fatture addebitate, rilevasse errori o imprecisioni, contesterà le irregolarità alla Società, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fatturazione utile.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi di di gas metano, l'IVA, nonché gli oneri di trasporto, dovranno essere versati dalla Società presso gli enti competenti nella misura, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle norme vigenti in materia. L'Università resta esonerata, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da inadempienze della Società nei confronti dei suddetti versamenti.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si impegna, alla scadenza del presente contratto, a garantire la continuità della fornitura sino al subentro del nuovo fornitore.

La Società si obbliga ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente all'Università di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che la Società possa vantare alcun titolo risarcitorio per il ritardato pagamento. Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e la Società è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - PENALI

In merito all'attivazione della fornitura di gas metano per ciascun punto di prelievo di cui all'allegato "1" del capitolato speciale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura concordata, non imputabile all'Università, a causa di forza maggiore, a caso fortuito o a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, la Società è tenuta a corrispondere all'Università una penale pari a Euro 1.000,00 (euro mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior

danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al capitolato speciale e agli ordinativi di fornitura. In tal caso l'Università applicherà la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme a quanto prescritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali applicate ai sensi dei commi precedenti verranno trattenute sui crediti maturati dalla Società, ovvero detratte dal deposito cauzionale mediante escussione parziale dello stesso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

Art. 11 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'attuale legislazione, nei limiti in cui dette norme siano compatibili con il presente contratto.

Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 13 – GARANZIE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, la Società ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 113 D.Lgs. 163/06,

la polizza fideiussoria emessa da xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxxxx, per l'importo di € xxxxxxxxxxxxxxxx.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili alla Società, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e la Società tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi di seguito elencati:

- quando le penali raggiungano il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto;
- mancata ricostituzione del deposito cauzionale;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. Resta salvo per la Società il diritto al pagamento dei compensi spettanti in ordine alle prestazioni utilmente eseguite fino alla data di risoluzione del contratto,

decurtati delle eventuali penalità di cui al precedente art. 10.

Art. 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto saranno effettuati dal direttore dell'esecuzione, ing. Roberto Merloni, il quale collaborerà con il responsabile del servizio individuato dalla Società.

Al direttore dell'esecuzione dovranno essere presentate le fatture per procedere alla successiva liquidazione.

Art. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA SOCIETA'

La Società designa quale responsabile del servizio nei confronti dell'Università, con un ruolo di supervisione e coordinamento dei referenti locali il sig. xxxxxxxxxxxxxx.

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile.

Art. 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio in Ancona presso la sede comunale.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.

Art. 19 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La

comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 20 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE CONGIUNTA DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 si rinvia a quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento, arch. Barbara Corvatta, con nota prot. del; i costi per la sicurezza risultano essere pari a zero.

ART. 21 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 163/06, alla normativa generale del settore gas, nonché alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico della Società. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LA

SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente tutte le clausole del presente atto e, specificamente, le disposizioni degli artt. 2 (oggetto del contratto), 3 (modalità di

Allegato "B" al disciplinare di gara

esecuzione del contratto), 4 (decorrenza e durata del contratto), 5 (estensione del contratto ad altri punti di prelievo), 6 (servizio di data management), 7 (corrispettivo), 8 (pagamenti), 9 (obblighi a carico della società), 10 (penali), 11 (subappalto), 12 (divieto di cessione del contratto), 13 (garanzie), 14 (clausola risolutiva espressa), 17 (elezione di domicilio), 18 (foro competente), 22 (spese contrattuali).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

LA

SOCIETA'